

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciotto** addì **17 (diciassette)** - del mese di **dicembre** alle ore **16:09** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

INTERVENTI PER IL TERRITORIO E LA SEMPLIFICAZIONE IN CAMPO EDILIZIO, INCENTIVI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE. PROROGA DELLE MISURE DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE ID.195/2015 A TUTTO IL 31.12.2019.

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca				SACCARDI Pierluigi			
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SCARPINO Salvatore	Si		
BASSI Claudio			NV	SORAGNI Paola			Si
BELLENTANI Cesare Antonio			Si	VACCARI Norberto			Si
BERTUCCI Gianni			Si	VERGALLI Christian	Si		
CACCAVO Nicolas			Si	TERZI Matteo	Si		
CAMPIOLI Giorgio	Si			VINCI Gianluca			
CANTERGIANI Gianluca	Si						
CAPELLI Andrea	Si						
CASELLI Emanuela	Si						
CIGARINI Angelo	Si						
DAVOLI Emilia	Si						
DE FRANCO Lanfranco	Si						
DE LUCIA Dario	Si						
FRANCESCHINI Federica	Si						
GUATTERI Alessandra		Si		----- Assessori -----			Presenti
INCERTI Silvia				SASSI Matteo			No
LUSENTI Lucia	Si			CURIONI Raffaella			No
MANGHI Maura	Si			FORACCHIA Serena			No
MONTANARI Federico	Si			MARAMOTTI Natalia			No
MORELLI Mariachiara	Si			MARCHI Daniele			Si
PANARARI Cristian			Si	MONTANARI Valeria			No
PAVARINI Roberta	Si			PRATISSOLI Alex			No
RIGON Roberta			Si	TUTINO Mirko			No
RIVETTI Teresa	Si						
RUBERTELLI Cinzia							

Consiglieri **Presenti:** 28 Assessori presenti: 1
Favorevoli: 19
Contrari: 0
Astenuti: 8
Non votante 1

Presiede: **CASELLI Emanuela**

Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

IL CONSIGLIO COMUNALE**Premesso che:**

- la situazione generale di crisi economica, e la particolare difficoltà di accesso al credito che ha colpito famiglie e imprese rendendo difficoltose le scadenze dei pagamenti, ha indotto il Consiglio Comunale ad approvare, a partire dal 2010, una serie di misure straordinarie e temporanee, rivolte ai cittadini e alle forze economiche in ambito edilizio con le seguenti deliberazioni: ID.61 del 01/03/2010, ID n.73 del 15/03/2010, ID.n.42 del 27/02/2012, ID.n. 19 del 10/02/2014 quest'ultima a parziale modifica della deliberazione consiliare PG.n. 26572/204 del 21/12/2000 al fine di agevolare gli interventi edilizi sul territorio comunale;
- da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale ID.n.195 del 26/10/2015 in vigore dal 16/11/2015, sono stati approvati i seguenti incentivi e misure fino a tutto il 31.12.2018 per la rigenerazione della città esistente, rubricati sotto le seguenti lettere e che qui si richiamano, opportunamente aggiornate in relazione alla presente proposta di deliberazione:

A - INCENTIVI PER LA RIGENERAZIONE

A1- Riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria U1 e oneri di urbanizzazione secondaria U2 per una percentuale del 50% dei valori di incidenza previsti dalle tabelle parametriche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale PG n. 26572/204 del 21.12.2000, in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti dall'allegato all'art. 9, comma 1 della L.R. 15/2013, lettera f), e in relazione alla manutenzione straordinaria onerosa sugli edifici ubicati all'interno del territorio urbanizzato così come definito dal PSC e dal RUE vigente e ricadenti nei seguenti ambiti:

- Ambiti Urbani Consolidati (AUC); Ambiti urbani da riqualificare (AR); Ambiti Specializzati per attività produttive esistenti o in attuazione (ASP);
- "Città storica" (ACS 1-2-3-4), come definita e disciplinata dal RUE vigente e perimetrata negli elaborati P71 Nord e Sud: vincoli e tutela della città storica del PSC vigente, nonché negli elaborati R3.1, R3.2 e R4 del RUE ed edifici esistenti in territorio rurale.

A2. NUOVE MODALITÀ PER LA RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Preso atto che:

- la delibera di Consiglio Regionale n.849 del 1998 al punto 1.8 attribuisce agli Enti la facoltà di rateizzare autonomamente il versamento del contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione, in quanto dispone che *"i Comuni possono stabilire che una quota non superiore al 50% del relativo contributo venga corrisposta in corso d'opera subordinatamente alla prestazione*

di garanzie reali o personali da stabilirsi nella stessa deliberazione con l'osservanza in ogni caso delle seguenti disposizioni:

a) il debito residuo non può essere frazionato in più di tre rate senza interessi l'ultima delle quali deve avere scadenza entro il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di rilascio della concessione;

b) in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate si applicano le sanzioni di cui all'art.15 comma 1 della L. 10/77 vedi art. 3 della legge 47/85 (vedasi ora l'art.42 del DPR 380/01 e l'art.20 della L.R.23/2004);

- la deliberazione di Consiglio Comunale PG n. 26572 del 21.12.2000 al punto 1.8 del dispositivo disciplinava dunque le modalità di versamento e rateizzazione della quota del contributo di costruzione relativamente agli oneri di urbanizzazione e parimenti le modalità afferenti l'importo dovuto per la monetizzazione degli standard;

- stante quanto sopra rilevato, si propone di confermare, così come già previsto dalla D.C.C. ID N. 195 del 26/10/2015, la differente modulazione della rateizzazione del contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazioni e alle monetizzazioni degli standard, con le seguenti modalità a seconda che si tratti di PDC o SCIA:

- per il PDC:

-il 30% all'atto del ritiro del permesso di costruire o comunque entro 120 giorni dalla comunicazione di avvenuto rilascio del titolo abilitativo;

- il 35% entro 18 mesi dalla data di rilascio (determinazione) del permesso di costruire;

- il 35% entro il termine assegnato per la fine lavori e comunque, entro 3 anni dalla data di rilascio del permesso di costruire.

- per la SCIA:

- il 30% all'atto della presentazione ovvero secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale con notifica;

- 35% entro 18 mesi dalla data di presentazione della SCIA ;

- 35% entro il termine assegnato per la fine lavori e comunque entro 3 anni dalla data di presentazione della SCIA .

Con le stesse modalità viene rateizzato l'importo dovuto per la monetizzazione degli standard (sia parcheggi ad uso pubblico che verde pubblico).

Qualora il periodo di esecuzione dei lavori sia inferiore all'arco temporale dei pagamenti risultante dalla rateizzazione come sopra individuata (36 mesi), la quota di contributo non versato dovrà essere interamente corrisposta contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, pena l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

Fino all'importo complessivo di euro 2.500,00 per somme dovute a titolo di contributo di concessione (oneri, costo di costruzione e monetizzazione) e nei casi di cambio di destinazione d'uso senza opere, non è consentita la rateizzazione del pagamento dovendo questo essere corrisposto in un'unica soluzione in riferimento ai relativi titoli edilizi.

In caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 23/2004. Le garanzie reali o personali devono essere richieste anche per

le quote di contributo afferente il costo di costruzione da corrispondersi con le modalità di cui all' art. 29 della LR.n.15/2013 e del punto 1.8.2. della delibera di Giunta Regionale n. 849/1999. Le suddette forme di garanzia sono scelte dal Comune. Le garanzie personali sono prestate con polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

Precisato che:

- la deliberazione ID.n. 195/2015 aveva altresì prorogato con il termine della fine lavori, anche l'ultima rata del contributo di costruzione, per i titoli edilizi di cui all'art. 55 della L.R.15/2013, che ai commi 2 e 3 prorogava di due anni i termini di inizio e fine lavori dei titoli rilasciati entro la data di entrata in vigore del suddetto articolo 55 (cioè entro il 31/07/2013) e delle SCIA o DIA presentate alla data di entrata di cui sopra,

Rilevato tuttavia che :

- tale misura sia decaduta per decorrenza dei termini di validità dei suindicati titoli edilizi, in quanto la validità del titolo edilizio ancorché prorogata con la sopracitata norma è ampiamente decaduta al 31/12/2018 non essendo più presenti titoli edilizi rientranti nella casistica di cui all'art.55 della L.R15/2013;

A3. RIDUZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO (P2).

Il costo di monetizzazione dei parcheggi richiesto in riferimento alle casistiche individuate dalla deliberazione di Consiglio Comunale PG.n. 10428/71 del 24.5.2002, è composto da due voci: il costo dell'area e la realizzazione del parcheggio.

La deliberazione di Consiglio Comunale PG 4493/19 del 10/02/2014 aveva previsto la diminuzione del valore da corrispondere a titolo di monetizzazione dei parcheggi di uso pubblico richiesto per gli interventi edilizi nel territorio rurale, nel centro storico, e nell'ambito di riqualificazione AR 9- zona Stazione; stante quanto già disposto si propone, di ampliare ulteriormente la casistica degli interventi per i quali è possibile la riduzione degli importi di monetizzazione dei parcheggi pubblici (P2) all'ambito di riqualificazione AR 10 Santa Croce.

Per tali ambiti, l'area simbolicamente viene valutata 1 euro, da sommare al costo di costruzione delle opere necessarie alla realizzazione dei parcheggi ammontante per l'anno 2018 a euro 115/mq, come risulta da comunicazione del Servizio Reti e Infrastrutture del 08/02/2018, per un totale complessivo di euro 116 mq.

Inoltre, per incentivare la rigenerazione della città esistente nel suo complesso, si propone di applicare agli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) e manutenzione straordinaria onerosa nei rimanenti ambiti del territorio urbanizzato i seguenti valori parametrici di monetizzazione dei parcheggi pubblici o di uso pubblico:

Territorio rurale	Costo area euro 1,00	Totale euro 116,00
Centro Storico	Costo realizzazione opere	
Ambito AR 9	euro 115,00	

Ambito AR 10

Territorio comunale

Costo area euro 50

Totale euro 165,00

Costo realizzazione opere

euro 115,00

A4. MANCATO RINCARO DEI COSTI IN CASO DI RINNOVO DEL TITOLO ABILITATIVO

Gli articoli 16 e 19 della Legge Regionale n. 15/2013 prevedono che la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nei termini stabiliti, sia subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite. In conformità alla precedente deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 195 del 26/10/2015 per non gravare ulteriormente i costi connessi al rilascio dei titoli abilitativi per quanto riguarda il contributo di costruzione, si ritiene di non procedere nelle ipotesi suindicate, alla rideterminazione del suddetto costo per le opere edilizie ancora da eseguire.

A5. ELIMINAZIONE DEL REQUISITO DEL PAGAMENTO INTEGRALE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' PARZIALE.

L'art. 25 della Legge Regionale n. 15/2013 come modificata dalla LR.n.12/2017, ha disciplinato la possibilità di chiedere il certificato di agibilità parziale per singoli edifici e singole porzioni della costruzione e per singole unità immobiliari. Al fine di adottare misure concrete per agevolare quanto prima la ripresa del mercato immobiliare, si propone di sospendere fino a tutto il 31/12/2019, la richiesta, introdotta in passato dal Consiglio Comunale e non richiesta dalla legislazione regionale vigente, di versare integralmente il contributo di costruzione qualora venga presentata una istanza di segnalazione certificata di agibilità (SCEA) parziale, ferme restando tutte le altre condizioni previste invece dalla vigente normativa regionale.

A6. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI PUNTI A1-A5.

Trattandosi di proroga di misure già in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione, si precisa che coerentemente al punto A6 della deliberazione consiliare ID.n.195/2015, le disposizioni di cui ai punti da A1 a A5 non si applicano ai titoli abilitativi da presentarsi o in corso di istruttoria derivanti da atti di accordo ex art. 18 L.R. 20/2000, Accordi operativi e quelli derivanti dai piani di valorizzazione commerciale.

Premesso inoltre che:

- l'art. Art. 17 del DPR 380/2001, comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera h), legge n. 164 del 2014)- Riduzione o esonero dal contributo di costruzione. Prevede al comma 4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non

inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.

- con deliberazione del Consiglio Comunale PG.n. 85 del 04/05/2015 è stata approvata la seconda variante normativa al RUE finalizzata principalmente a favorire i processi di rigenerazione urbana, attraverso la semplificazione normativa e la previsione di idonea disciplina attuativa nel RUE, per la riqualificazione di tessuti esistenti con modalità tali da garantire un adeguato governo delle trasformazioni. E nello specifico sono state introdotte modalità attuative semplificate per interventi di ristrutturazione e recupero in ambiti di riqualificazione come santa, Croce, Zona Stazione e nell'area produttiva di Mancasale.

- con deliberazione del Consiglio Comunale PG.n. 115 del 12/11/2018 è stata approvata una ulteriore variante al RUE finalizzata ad incentivare interventi di rigenerazione dell'esistente e all'approvazione del regolamento edilizio, introducendo modifiche all'apparato normativo e cartografico;

- la L.R. 24/2017 entrata in vigore il 1 gennaio 2018: "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" all'art. 8 comma 1 lett. b) riporta:

"per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana all'interno del territorio urbanizzato, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso"

- la Regione Emilia Romagna, ha approvato con Delibera di Giunta n. 1136 del 16 07 18 la proposta 6863 "Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della Legge regionale 30 luglio 2013, n.15 e ss. mm. ii. In attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922", ora all'esame dell'assemblea legislativa regionale;

- la suddetta proposta recepisce quanto previsto dalla L.R. 24/2017 prevedendo: *Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b, della Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana all'interno del territorio urbanizzato, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso, in particolare per interventi di addensamento o sostituzione urbana che richiedano la bonifica dei suoli inquinati o la rimozione dell'amianto e di altri materiali pericolosi per la salute o quote significative di desigillazione.*

Considerato inoltre che:

- con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 195/2015 sono stati approvati i seguenti indirizzi per i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) e per i Progetti Planivolumetrici Convenzionati (PPC):
 - possibilità di posticipare la cessione gratuita delle Aree destinate a infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (U1) e delle aree destinate a verde pubblico e ad attrezzature e spazi collettivi (U2) ad avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione (art. 8 e 10 della Convenzione tipo approvata in Consiglio Comunale con DCC 154 del 17/11/2014) e di realizzarle per stralci funzionali da identificarsi nell'ambito del progetto di PUA o di PPC;
 - possibilità di procedere alla riduzione delle garanzie finanziarie per l'urbanizzazione (U1) e il verde pubblico in misura proporzionale all'avvenuto completamento, collaudo e presa in carico di uno stralcio funzionale già individuato nel PUA / PPC o nel Permesso di Costruire relativo alle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento:
- **A7** consentire la presentazione delle fideiussioni riguardanti sia le infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (U1) che la realizzazione del verde pubblico al momento del ritiro del titolo edilizio relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto, con la precisazione tuttavia che dato che l'ammontare delle fideiussioni in fase di approvazione del PUA o del PPC ha valore indicativo, lo stesso dovrà essere aggiornato, se necessario, prima del rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione (U1), adeguandolo al computo metrico estimativo.
- **A8** prevedere la possibilità di realizzare le aree destinate a Infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (U1), le aree destinate a verde pubblico e ad attrezzature e spazi collettivi (U2) per stralci funzionali da identificarsi sia a livello di PPC/PUA, che a livello di progetto delle opere di urbanizzazione (art. 8 e 10 della Convenzione tipo approvata in Consiglio Comunale con DCC 154 del 17/11/2014), e di cederle gratuitamente ad avvenuto collaudo e prima dello svincolo della relativa fideiussione;
- **A9** prevedere la possibilità di ridurre le garanzie finanziarie riguardanti le infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (U1) e la realizzazione del verde pubblico (U2) in misura proporzionale all'avvenuto completamento, collaudo e presa in carico di uno stralcio funzionale già individuato nel PUA/PPC o nel Permesso di Costruire relativo alle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento;
- di ritenere dunque che anche le misure di cui ai punti da A7 a A9 possano essere applicate a tutto il 31.12.2019 anche alle convenzioni il cui schema sia già stato approvato dai competenti organi istituzionali, fatta comunque salva la possibilità per i servizi competenti, qualora vi siano rilevanti motivi di interesse pubblico, di chiedere la presentazione della fideiussione e la cessione gratuita delle aree per opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) e la loro completa realizzazione, al momento della stipula della convenzione urbanistica o della convenzione prevista per il rilascio del titolo abilitativo richiesto. Ciò anche in relazione ad eventuali richieste di riduzioni delle fideiussioni già prestate. Le agevolazioni di cui punti da A7 a A9 potranno essere concesse, su richiesta dei soggetti attuatori, procedendo o alla modifica della convenzione approvata e/o alla variante agli

elaborati costitutivi del piano.

Precisato che:

- in data 23/06/2017 a seguito di pubblicazione sul BUR è entrata in vigore la legge regionale 23 giugno 2017, n. 12 che ha apportato modifiche sia alla legge regionale n.15/2013 "*Semplificazione della disciplina edilizia*" che alla legge regionale n.23/2004 "*Vigilanza e controllo dell'attività edilizia*" al fine di recepire anche le recenti disposizioni statali di riforma della legge n.241 del 1990, delle modifiche introdotte al Testo Unico n. 380 del 2001 con la decretazione d'urgenza (DL 133/2014) e col decreto legislativo n. 222 del 2016;
- in particolare l'art.23 della L.R.12/2017 ha modificato l'articolo 23 della L.R.15/2013 introducendo la SCEA *segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità* che è richiamata nel punto A5 della deliberazione CC n.195/2015 , si è proceduto a sostituire le parole rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità parziale con le parole presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità.

Considerato che:

- Il servizio Rigenerazione e Qualità urbana coerentemente con il percorso di programmazione per l'approvazione del Bilancio 2019-2021, ha predisposto la relazione propedeutica al bilancio 2019-2021 che verrà discusso in Giunta Comunale con particolare riferimento alle previsioni di stanziamento di entrata afferenti il contributo di costruzione.
- le previsioni riguardanti le suddette entrate, sono state condotte in riferimento agli incentivi in argomento di cui si propone la proroga fino al 31/12/2019 e sono coerenti con le previsioni di entrata fornite;
- tali previsioni non si scostano peraltro dalle previsioni pluriennali già fornite in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione (nota di aggiornamento) e gli altri allegati, ai sensi degli artt. 170 e 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale del 22/12/2017, n. 193;
- che coerentemente alle linee programmatiche di mandato del Sindaco, che assumono quali priorità la rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, nonché la volontà di rispondere alle molteplici esigenze delle imprese approntando una normativa locale incentivante e di cogliere, in una visione di insieme, le possibili sinergie insaturabili tra gli attori economici locali, tramite azioni efficaci e concrete di promozione e di sostegno alle dinamiche in atto, si propone la proroga delle misure elencate in premessa fino a tutto il 31/12/2019 stante la situazione ancora deficitaria del mercato edilizio;

Dato atto infine che:

- la presente deliberazione, come sopra motivato, a parere del responsabile del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana Arch.Elisa Iori, non necessita dunque di apposizione del parere contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, in quanto tali misure sono già consolidate e non alterano gli stanziamenti previsti in entrata per il Bilancio 2019-2020 prossima approvazione,

ritenendo peraltro possibile che con gli incentivi proposti, possano aumentare i titoli abilitativi per gli interventi edilizi volti alla ristrutturazione e manutenzione straordinaria onerosa degli edifici;

- la presente proposta di deliberazione è stata illustrata ai componenti della Commissione Consiliare "Assetto ed uso del territorio, sviluppo economico ed attività produttive, ambiente", nella seduta del 07/12/2018.

Considerato tuttavia che:

- la Regione Emilia Romagna ha in corso l'approvazione della delibera regionale avente per oggetto : "*Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della Legge regionale 30 luglio 2013, n.15 e ss. mm. ii. in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922*". (Delibera di Giunta n. 1136 del 16/07/2018);

Ritenuto dunque che:

- qualora dovesse essere approvata la delibera da parte dell'assemblea legislativa che imponesse ai singoli comuni di adeguarsi entro una data tempistica, le presenti misure incentivanti rimarranno in vigore unicamente nelle more della conclusione del procedimento di cui sopra.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dalla dirigente del Servizio interessato, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. L.gs. 267/2000 ed e allegato alla presente proposta di provvedimento;

Visti:

- il D.P.R .n. 380/2001 ed in particolare l'art.16, come modificato ed integrato;
- la Legge Regionale n.15/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art.42 del T.U.D.L.G.S.18/8/2000 n. 267;
- l'art.21 del vigente Statuto Comunale;

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

1) di prorogare per le motivazioni specificate in narrativa, fino a tutto il **31/12/2019** le misure di cui ai punti A1-A2-A3-A4-A5 delle premesse del presente atto e con le modalità di cui al punto A6 della D.C.C ID.n.195/2015 così come aggiornate, al fine di incentivare il processo di rigenerazione urbana e agevolare interventi di recupero e ristrutturazione edilizia della città esistente.

2) di aggiornare fino al 31.12.2019, la deliberazione consiliare PG. n. 10428/71 del 24.5.2002 avente per oggetto "*Monetizzazioni delle aree destinate a parcheggi e delle aree destinate a verde*" limitatamente ai valori da attribuire in caso di monetizzazione dei parcheggi di uso pubblico (P2) per gli interventi edilizi nel territorio rurale, nel centro storico, nell'ambito di riqualificazione AR9- zona stazione, AR 10 Santa Croce nel seguente modo: euro 1,00 quale valore dell'area e euro 115,00 quale costo di realizzazione dei parcheggi, per un totale complessivo di euro 116,00 al

mq.; mentre per gli interventi di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria onerosa nei rimanenti ambiti del territorio urbanizzato il valore è stabilito in euro 165,00 al mq di cui euro 50,00 quale valore dell'area e euro 115,00 quale valore di realizzazione degli interventi.

3) di prorogare altresì le misure di cui ai punti A7-A8-A9, nonché la prestazione delle relative garanzie fideiussorie, al fine di rendere fattive e subito efficaci le misure relative ai piani attuativi e progetti planovolumetrici convenzionati precisando che le stesse possono essere applicate anche alle convenzioni non ancora sottoscritte, il cui schema è già stato approvato in Consiglio o in Giunta, previa richiesta da parte dei soggetti attuatori interessati e previa valutazione da parte dei servizi competenti in ordine alla presenza di rilevanti motivi di interesse pubblico, nell'ambito di convenzioni per piani attuativi o permessi di costruire convenzionati, per cui sia opportuno richiedere la presentazione della fideiussione a garanzia degli standard monetizzati, al momento della stipula della convenzione urbanistica o della convenzione prevista per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

al fine di garantire continuità nell'applicazione delle presenti misure ai titoli edilizi, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, **dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione**, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CASELLI Emanuela

IL SEGRETARIO GENERALE
CARBONARA Dr. Roberto Maria